



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFONSO SCARANO

Seduta del 08/04/2021

FATTO

La controversia verte sul mancato riconoscimento del rendimento di un buono fruttifero postale della serie Q/P con particolare riferimento al periodo tra il 21° ed il 30° anno.

Dopo aver invano esperito la fase del reclamo presentato in data 21.09.2020, non riscontrato dall'intermediario resistente, con il ricorso all'ABF protocollato il 28.12.2020, la parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di essere portatore di buono fruttifero postale con facoltà di pari rimborso serie Q/P emesso in data 11.02.1988;
- di aver chiesto il rimborso del titolo con liquidazione degli interessi secondo il saggio riportato sulla tabella stampigliata sul retro del buono fruttifero, che l'intermediario ha negato ritenendo che si applichino gli interessi così come definiti nel D.M. 13.06.1986;
- di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro del titolo.

La parte ricorrente chiede all'ABF di accertare il proprio diritto *“alla liquidazione del buono fruttifero con applicazione degli interessi di rendimento dal 20° anno al 30° secondo la tabella di capitalizzazione originariamente riportata sul retro del buono fruttifero, dichiarando che quanto previsto nel titolo prevale rispetto a quanto stabilito dal DM 13.06.1986”*.

L'intermediario non si è costituito nel procedimento *de quo*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio intende stigmatizzare la mancata costituzione dell'intermediario convenuto - che non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni - in termini di mancanza di cooperazione alla procedura ABF.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente è contitolare, con clausola PFR, del buono fruttifero postale n. xxx.209, del valore di Lire 1.000.000, emesso il giorno 11.02.1988.

Il buono, originariamente emesso su modulo della serie "P", riporta i timbri di variazione della serie - da "P" a "Q/P" - e dei tassi, che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente.

Sulla legittimazione di parte ricorrente, secondo l'orientamento consolidato ABF, la clausola "PFR" ovvero "pari facoltà di rimborso" determina in capo a ciascun cointestatario un'obbligazione solidale dal lato attivo.

Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1165/2019).

In materia, per completezza, si ricorda che il Collegio di Coordinamento con la decisione 10.11.2020, n. 19782, ha ribadito il seguente principio di diritto, già espresso nella pronuncia n. 22747/19: *"Nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"*.

Nel merito, la questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013, per il quale *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Ne consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato, come nella specie, essendo stato il buono emesso successivamente al decreto ministeriale 13.06.1986 istitutivo della serie "Q".

Il richiamato orientamento ha trovato conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020 che, accogliendo analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Da quanto sopra, discende che anche nel caso di specie sussiste il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del rendimento indicato a tergo del buono controverso per l'ultimo decennio, fatta salva la ritenuta fiscale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA